

Prima riunione della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

È entrata in vigore nel 1987 la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata dalla 18^a Conferenza dei Capi di stato e di governo dei paesi membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) nel giugno del 1981.

La prima riunione della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, prevista dall'articolo 30 della Carta, ha avuto luogo ad Addis Abeba il 2 novembre 1987.

Gli 11 membri della Commissione, eletti a titolo personale (non rappresentano, quindi, i rispettivi stati di appartenenza) dalla Conferenza dei Capi di stato e di governo dell'OUA, sulla base di una lista di persone designate dagli stati parti della Carta, sono: per l'Africa del Nord: Ali Mahmoud Abou Hadiyah (Libia), Badawi Ibrahim El Sheikh (Egitto); per l'Africa Australe: M.D. Mokama (Botswana), Mubanga-Chipoya C.L.C. (Zambia); per l'Africa dell'Est: Ibingira Stuart Grace (Uganda), Kisanga Habesh Robert (Tanzania); per l'Africa centrale: Gabou Alexis (Congo), Nguema Isaac (Gabon); per l'Africa dell'Ovest: Blondin Beye Alioune (Mali), Youssoupha Ndiaye (Senegal), Sourahat B. Semega Janneh (Gambia).

In questa prima riunione, la Commissione ha formulato il progetto del proprio regolamento interno.

Ha dunque cominciato a funzionare il sistema "regionale" africano di tutela dei diritti umani, terzo, in ordine di tempo, dopo il sistema "regionale" europeo (basato sulla Convenzione europea, entrata in vigore nel 1953) e il sistema "regionale" interamericano (basato sulla Convenzione interamericana, entrata in vigore nel 1979).

Il sistema africano presenta notevoli differenze rispetto agli altri due: in particolare un accentuato carattere di interstatualità dell'apparato di tutela – nonostante che la Commissione sia un organo di individui e non di stati – e l'assenza di una Corte africana dei diritti umani. La lista dei diritti contenuta nella Carta è tuttavia più ampia di quella delle altre due Convenzioni regionali, si riferisce anche ai popoli oltre che agli individui e sancisce per la prima volta in termini di diritto internazionale positivo i "nuovi" diritti allo sviluppo (art. 22), alla pace (art. 23) e all'ambiente (art. 24).

